



Sent. n. 174 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio D'Amato Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott. Andrea Costa Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 38147** del registro di Segreteria, sul conto giudiziale

n. 16300 reso dalla società Casa del Sole (P.I. 04977720756) per

la gestione del servizio di riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno

del Comune di Lecce nell'esercizio finanziario 2020.

Visto l'atto di deferimento del Magistrato istruttore n. 127/2026;

Uditi nell'udienza pubblica del 15 luglio 2026, con l'assistenza del Segretario

dott.ssa Maria Teresa Savino - relatore il Consigliere Pierpaolo Grasso -, il

P.M., in persona del S.P.G. Daniele Giannini;

Esaminati gli atti di causa;

FATTO E DIRITTO

Il conto per cui è giudizio riguarda la gestione della riscossione dell'imposta

di soggiorno per l'esercizio 2020 per conto del Comune di Lecce da parte

dell'epigrafato agente contabile.

Con la relazione d'irregolarità indicata in epigrafe il magistrato istruttore,

	dopo aver operato una ricognizione della normativa di riferimento, nel deferire	
	al Collegio il conto giudiziale ha chiesto procedersi alla declaratoria di	
	improcedibilità per difetto di giurisdizione di questa Corte.	
	Al riguardo, per un verso, ha richiamato precedenti di questa Sezione (sent. n.	
	529 del 29 luglio 2022) con cui è stato statuito che “...i gestori delle strutture	
	ricettive e gli altri soggetti individuati dal legislatore quali responsabili del	
	pagamento dell’imposta di soggiorno non sono tenuti alla presentazione del	
	conto giudiziale con riguardo alle somme incassate dai soggetti passivi	
	d’imposta...; per altro verso ha segnalato l’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio	
	2026 della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, la quale ha ritenuto “...che,	
	a seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive	
	di versare l’imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e	
	che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con	
	conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta	
	nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria...”.	
	La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni, concordando con il	
	Magistrato istruttore.	
	In punto di diritto, il Collegio reputa che il conto non sia giustiziabile in questa	
	sede per difetto di giurisdizione della Corte dei conti.	
	Infatti a seguito della novella legislativa portata dall’art. 180, comma 3, d.l. n.	
	34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020 e con la disposizione di	
	interpretazione autentica, con effetti retroattivi, introdotta con l’art. 5	
	quiquies del d.l. n. 146 del 2021, inserito dalla legge di conversione n. 215	
	del 2021, la Suprema Corte, nella cennata ordinanza ha chiarito che “....con	
	la qualifica dell’albergatore come responsabile d’imposta, il legislatore ha	
	2	

